

Nr. 3141/2010 R.G.
Nr. 1948/11 Sent.
Nr. 11249 Cron.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA - SEZIONE LAVORO

Il GIUDICE,
Dott.ssa Margherita BOSSI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da **A.R.T.E. - AZIENDA REGIONALE
TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

residente in Genova

ed elettivamente domiciliata in Genova,

Largo San Giuseppe 3 - 23b

presso l' Avv.to Alessandra MANIGLIO

che la rappresenta per mandato in calce al ricorso

ricorrente

contro

INPS - S.C.C.I. S.p.A.

sedente in Roma

ed elettivamente domiciliate in Genova,

via D'Annunzio 80

presso l'Avv. Alessandro MINEO

che lo rappresenta per mandato generale alle liti

convenuto

EQUITALIA SESTRI SpA

Corrente in
ed elettivamente domiciliata in Genova,
Via
presso l' Avv.to
che la rappresentano per

convenuto - CONTUMACE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA

Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro - in persona della dott. ssa Margherita Bossi, ha così deciso con sentenza contestualmente motivata nelle cause riunite nn. r.g. 3141/2010 e 1641/2011

osserva

L'A.R.T.E. (Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della provincia di Genova) ha proposto opposizione avverso le cartelle di pagamento notificate da Equitalia Sestri spa nell'interesse dell'INPS aventi ad oggetto contribuzione di malattia e di maternità.

L'INPS, ritualmente costituitasi in giudizio, ha chiesto la reiezione del ricorso in opposizione con conferma delle impugnate cartelle.

Deve essere rilevata la tardività dell'eccezione di nullità delle cartelle per vizi di forma e, in particolare, per difetto di motivazione.

Qualora si censuri la cartella esattoriale per la sua genericità e quindi per vizi formali del titolo, ricorre un'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi da proporsi nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella a pena di inammissibilità, da controllare pregiudizialmente d'ufficio (Cass., 3 agosto 2001 n. 10711; Cass., 20 luglio 2001, n. 9912).

Invero, con riferimento alla cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte per cui sono esperibili, a seconda dei casi, tre tipi di azioni: a) l'opposizione di merito laddove si contesti la legittimità della pretesa sanzionatoria, con applicazione riguardo della competenza e delle regole procedurali dettate per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio (opposizione ammissibile, con riferimento alle sanzioni amministrative, soltanto allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione o del verbale di accertamento); b) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c. allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo; c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella e quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (Cass., 28 novembre 2003, n. 18207; Cass., 6 giugno 2003, n. 9087; Cass., 28 giugno 2002, n. 9498; Cass. Sez. Un., 10 agosto 2000, n. 562).

Con specifico riferimento alla cartella esattoriale relativa a crediti previdenziali la Suprema Corte ha poi affermato che *"nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso D.Lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di*

riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale" (Cass., 18 novembre 2004, n. 21863; cfr. anche Cass. Sez. Un., 13 luglio 2000, n. 489)

Le opposizioni alle cartelle esattoriali fondate sulla nullità delle cartelle per vizi formali e per difetto di motivazione costituiscono dunque opposizioni agli atti esecutivi, che nella specie risultano inammissibili perché proposte dopo la scadenza del termine perentorio di 20 giorni dalla data di notifica delle cartelle, quale indicata dalla stessa opponente.

Infatti l'opponente ha depositato i ricorsi introduttivi del giudizio il 18 novembre 2010 e il 19 aprile 2011, mentre le cartelle esattoriali opposte sono state notificate rispettivamente il 12 ottobre 2010 e il 16 marzo 2011.

E' poi pacifico che l'inosservanza del termine perentorio previsto dall'art. 617 cod. proc. civ. per l'opposizione agli atti esecutivi comporta l'inammissibilità dell'opposizione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass., 20 febbraio 2004, n. 3404; Cass., 30 marzo 1999, n. 3045; 27 giugno 2000, n. 8738; Cass., 11 luglio 2000, n. 9185).

La doglianza non può dunque essere presa in considerazione.

Nel merito, le domande dell'opponente A.R.T.E. sono fondate e pertanto devono essere accolte per le seguenti ragioni.

A.R.T.E., pur essendo impresa della Regione Liguria (cioè di un Ente pubblico), non è privatizzata, ma ente pubblico economico (si v. la legge regionale 12 marzo 1998 n. 9).

La privatizzazione è requisito richiesto dalla legge, non potendosi condividere la lettura dell'INPS che riferisce la locuzione "privatizzate e a capitale misto", che compare nell'art. 2 dell'art. 20 del D. L. 112/2008 ["A decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente: a) la contribuzione per maternità; b) la contribuzione per malattia per gli operai"] solo alle imprese degli enti locali, operando un collegamento con l'art. 113 del TUEL.

L'interpretazione dell'INPS non persuade, stante il diverso ambito di operatività delle due fonti normative e la -notoria- fragilità dell'argomento interpretativo fondato sull'ipotesi del c.d. legislatore coerente; tale argomento ermeneutico, applicato letteralmente, porterebbe ad escludere l'operatività dell'obbligo contributivo ad imprese privatizzate, interamente detenute da enti locali, quando invece sono soggette a contribuzione imprese privatizzate interamente possedute dallo Stato (ad es. Poste Italiane, Ferrovie dello Stato S.p.A., ecc.), con evidente e ingiustificata disparità di trattamento.

Del resto, la circostanza che l'impresa appartenente all'Ente pubblico, per essere soggetta a contribuzione, debba essere stata assoggetta a processo di privatizzazione, emerge anche dal Messaggio INPS 3352 del 10.2.2009 (citato dall'Ente convenuto e prodotta sub doc. 7) che indica, tra i soggetti destinatari della norma di cui si discute, i soli Istituti di Credito di Diritto Pubblico privatizzati, e non gli Istituti di Credito di diritto pubblico *tout court*.

Le opposizioni vanno pertanto accolte con conseguente inefficacia delle cartelle impugnate.

L'assenza di precedenti giurisprudenziali sul punto specifico e il testo, non perspicuo, della norma di legge su cui l'INPS ha fondato la propria pretesa, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.

PQM

definitivamente pronunciando,
ogni diversa domanda, eccezione respinta,
dichiara l'inefficacia delle cartelle di pagamento opposte e dispone lo sgravio dal ruolo.

Compensa integralmente tra opponente e INPS e SCCI le spese di lite.

Genova, 16 dicembre 2011

Il Giudice



si da atto e con deposito in
causa di ~~...~~ sentenza ~~...~~
~~...~~ in udienza.

Genova, 16/12/11

ASSISTENTE SCIAZIARIO
Rosella ~~...~~ TULLA

